

# Jobs Act, registro infortuni: cosa cambia per il datore di lavoro

Il decreto attuativo del Job Act sulle semplificazioni abroga dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta del registro infortuni per il datore di lavoro. L'abrogazione determinerà il venir meno di alcuni adempimenti, pur facendone salvi altri. In particolare farà terminare la necessità di aggiornare il registro già esistente con le annotazioni prescritte, ma rimarrà comunque in vigore l'obbligo della conservazione del registro già in essere per i quattro anni. Non vengono meno, inoltre, gli obblighi di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.

La seguente tabella riporta sinteticamente i vari adempimenti legati al registro infortuni, prima e dopo la novità normativa introdotta.

	<b>Fino al 22 dicembre 2015</b>	<b>Dal 23 dicembre 2015</b>
<b>Istituzione</b>	Tutte le aziende, private o pubbliche, in tutti i settori di attività, con presenza di lavoratori o equiparati, dovevano istituire un registro infortuni, che fosse conforme al modello stabilito dai DD.MM. 12/09/2958, 10/08/1984 e 05/12/1996.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà decadere la necessità di istituire un nuovo registro per tutte le nuove imprese, per tutte quelle cambianti indirizzo o ragione sociale, per tutte quelle con registro completo.
<b>Vidimazione</b>	Il registro infortuni, prima di essere messo in uso, doveva essere vidimato, in tutte le sue parti, dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dell'ambito territoriale sede dell'azienda. Alcune Regioni, nel corso del tempo, avevano abolito tale obbligo di vidimazione.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà ovviamente cessare la necessità di vidimare il registro presso le ASL delle Regioni nelle quali fosse rimasto in vigore l'adempimento.
<b>Tenuta</b>	Il registro infortuni doveva essere tenuto obbligatoriamente dall'azienda sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza. Erano ammesse eccezioni (con la tenuta presso la sede dell'azienda) solo per le attività di breve durata svolte nell'ambito provinciale della ditta e per i cantieri fuori provincia svolgentesi per limitato periodo di tempo.	L'abrogazione disposta dalla norma riguarderà in primis l'obbligo della tenuta del registro infortuni.
<b>Registrazioni</b>	Il registro infortuni doveva essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda, con l'annotazione cronologica degli infortuni sul lavoro che comportassero un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro dovevano essere annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà terminare la necessità di aggiornare il registro già esistente con le annotazioni prescritte.
<b>Conservazione</b>	Il registro doveva essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione o, se non fosse stato usato, dalla data in cui fosse stato vidimato.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà comunque rimanere in vigore l'obbligo della conservazione del registro già in essere per i canonici quattro anni computati a partire dall'ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione (di istituzione nelle Regioni che avessero già eliminato l'obbligo di vidimazione). Successivamente il registro potrà essere scartato.

<b>Organi di vigilanza</b>	Gli obblighi in materia di registro infortuni, derivando dalla norma prevenzioni sta (prima dal D.P.R. n. 547/1955 e poi dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.) erano soggetti alla vigilanza dei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Direzioni del Lavoro, territorialmente competenti.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà cessare la vigilanza sugli adempimenti in tema di registro.
<b>Sanzioni</b>	Il datore di lavoro trasgressore, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, era soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490, per non aver istituito, vidimato, rimosso o non esibito, conservato, annotato correttamente il registro infortuni. Per la omessa istituzione o vidimazione e per le omesse annotazioni era applicabile l'istituto della diffida, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevedeva la sanzione minima di euro 2.580. La sanzione ridotta, di cui all' art. 16 della L. n. 689/1981, era pari, in tutti i casi, a euro 5.160.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni non farà venire meno gli obblighi di denuncia in materia di infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro trasgressore, ai sensi dell' art. 55, comma 5, lettera g) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., come aggiornato dall'art. 9, comma 2. del D.L. n. 76/2013 convertito in L. n. 99/2013, che non comunicherà in via telematica all'INAIL a fini assicurativi gli infortuni sul lavoro che comporteranno un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (denuncia ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.), sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a euro 4.932.
		L'applicazione di tale sanzione, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, escluderà l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 561/1993, come modificata dall'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.290 a euro 7.745). Sarà applicabile l'istituto della estinzione agevolata a seguito di regolarizzazione, di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., precedente la sanzione minima di euro 1.096. La sanzione ridotta, di cui all' art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari a euro 1.644. Non appena sarà reso operativo il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), il datore di lavoro trasgressore, che non comunicherà in via telematica all'INAIL a fini statistici e informativi anche gli infortuni sul lavoro che comporteranno l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,8.